

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 455-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1977

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971

---

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1977

---

ONOREVOLI SENATORI. — Per ottemperare al disposto della Convenzione di Ginevra del 1958 il Governo italiano ha intrapreso negoziati bilaterali con i diversi Stati le cui sponde fronteggiano il litorale italiano. In forza della detta Convenzione la piattaforma continentale marina andrebbe divisa in due aliquote equivalenti segnate da un confine ideale che passa per la linea mediana fra i due litorali.

Tale delimitazione di zone di pertinenza, anche e specialmente ai fini di assicurare ai rispettivi Paesi la possibilità del controllo e dello sfruttamento delle ricchezze marine che ormai le tecniche moderne mettono a portata di mano dell'uomo, è stata predisposta fra l'Italia e la Repubblica tunisina, ed ha condotto all'Accordo del 20 agosto 1971. L'Accordo medesimo ha richiesto la definizione di un certo numero di problemi, che è stata affidata ad una commissione mista. Essa avrebbe dovuto espletare i suoi lavori nel giro di tre mesi. Ed invece per risolvere soddisfacentemente le varie questioni è stato necessario il periodo assai più lungo di quattro anni.

La Commissione affari esteri del Senato ha peraltro dovuto convenire circa la complessità e la delicatezza che presentava la soluzione di detti problemi. Da una parte infatti, e cioè dalla parte dell'Italia, nel braccio di mare che corre fra la Sicilia e la Tunisia insistono le isole Pelagie e l'isola di Pantelleria, ma naturalmente non si poteva spostare la linea di delimitazione complessiva fino a quelle estreme propaggini, e pertanto ci si è limitati a riservare un anello della lunghezza di 13 mi-

glia dalle coste delle rispettive isole, stabilendo che la linea mediana fosse considerata a partire dalle coste siciliane e da quelle tunisine. Dalla parte della Tunisia si chiedeva un arretramento della linea mediana a danno dell'Italia per l'esistenza di una secca al largo di Kerkennah, e della scogliera « Sette Sorelle ».

Dopo lunga discussione il Governo tunisino ha rinunciato alla propria pretesa sulle « Sette Sorelle », e il Governo italiano ha accettato di considerare litorale la scogliera di Kerkennah. E pertanto la linea divisoria ha tenuto conto di questi aggiustamenti.

Una volta espletati i lavori della commissione mista, gli altri punti dell'Accordo non hanno dato luogo a ulteriori dispareri. Le questioni che potranno sorgere troveranno composizione sulla base di accordi bilaterali tempestivamente regolati.

La Commissione affari esteri del Senato ha dovuto constatare che nell'Accordo non si fa cenno alla esigenza di preservare l'equilibrio ecologico della zona. Essa comunque ritiene che la prudente conservazione di questo patrimonio costituisce non soltanto un comune interesse delle due parti, ma altresì che i due Paesi troveranno idonei strumenti di intesa ogni volta che si presenti la necessità o l'opportunità di mettere in atto interventi idonei alla salvaguardia dell'ambiente.

Con questa precisazione la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione di questo importante Accordo fra Italia e Tunisia.

PECORARO, relatore

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI dell'Accordo stesso.